

(N. 1405-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell' 8 marzo 1956 (V. Stampato N. 2044)***presentato dal Ministro delle Finanze**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 MARZO 1956

Comunicata alla Presidenza il 20 marzo 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si propone la conversione in legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217.

Il provvedimento è di durata limitata e cioè fino al 31 dicembre 1956. Esso è stato dettato da ragioni e condizioni di fatto di carattere

contingente, derivanti dallo scarso raccolto dell'annata olearia.

Come conseguenza di un raccolto notevolmente inferiore al normale, si è verificato infatti, non solo un forte rialzo nei prezzi, ma contemporaneamente la necessità di completare l'approvvigionamento dei consumi interni con altri olii commestibili ed in specie con olii di semi.

Da qui l'opportunità di modificare, temporaneamente ed in via del tutto straordinaria,

alcune disposizioni relative al commercio degli olii di semi, diversi da quelli di lino cotto.

È da tenersi presente che la produzione e la circolazione dei predetti olii di semi (soggetti ad imposta di fabbricazione) è vincolata a speciali disposizioni cautelative. Infatti l'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, dispone che il deposito fuori fabbrica o raffineria di olii di semi diversi da quelli di lino cotto, *in quantità superiore al quintale*, deve essere denunciato al competente ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione ed è soggetto a tenuta del libro di carico e scarico.

Orbene, essendosi determinato, in relazione alle deficienze di produzione olearia sopra ricordate, un commercio molto più nutrito negli olii di semi, si è anche verificata la necessità per i dettaglianti di tenere a disposizione del consumo dei quantitativi superiori al normale.

Ne è derivata l'opportunità di aumentare temporaneamente e fino al 31 dicembre 1956 il quantitativo esente dalle formalità di cui al citato articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217. Pertanto, tale quantitativo è stato portato a due quintali col decreto-legge

originario ed a tre quintali con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha poi introdotto una modificazione anche all'articolo 30 del testo unico precitato, elevando a 100 chilogrammi, sempre con limitazione al periodo scadente il 31 dicembre 1956, la possibilità di circolazione degli olii di semi, diversi da quello di lino cotto, in esenzione della bolletta di legittimazione.

Le considerazioni che hanno indotto ad una maggiore larghezza nella modificazione dell'articolo 31, oltre a ciò che già era stabilito nel decreto-legge ed alla modifica dell'articolo 30, sono derivate da un successivo approfondimento delle circostanze di fatto che hanno dato luogo al provvedimento originario. Il Governo ha ritenuto di accettare le proposte della Camera dei deputati, che sono sembrate anche alla 5^a Commissione del Senato meglio adeguate alle necessità urgenti e temporanee del mercato.

La 5^a Commissione è stata unanime nell'accettare il testo votato dalla Camera dei deputati e ne propone l'accoglimento al Senato.

CENINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

Al primo comma dell'articolo unico, le parole: « se è superiore a 2 quintali », sono sostituite con le altre: « se è superiore a 3 quintali ».

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, è inserito il seguente:

« Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'articolo 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, è elevato a chilogrammi 100 ».

Il secondo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31 ».

ALLEGATO.

Decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto articolo 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze,

DECRETA:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'articolo 31 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunciato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore ai 2 quintali.

Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà, per i depositi suddetti, il disposto del sopraindicato articolo 31.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956.

GRONCHI

SEGGI - ANDREOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.